Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1978, n. **737.**

Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979.

Art. 2.

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagio-

nali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa in detto settore con contratto a tempo determinato, hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende o presso altre aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 24 novembre 1978, n. **738.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto può prorogare a 45 giorni il termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile, per i premi o le rate di premio scadenti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1978, n. **739.**

Proroga della durata e modificazione allo statuto del consorzio « Co.Pro.La. » Consorzio di produzione e lavoro, in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e modificato dalla legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 15 settembre 1947, con il quale fu costituito, per la durata di anni 30, il Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 27 e 18 gennaio 1951, n. 269, contenenti modificazioni statutarie fra le quali il cambiamento della denominazione sociale in « Co.Pro.La. » Consorzio di produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del consorzio, tenutasi il 15 luglio 1977, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente al 15 settembre 2017 (quindici settembre duemiladiciassette), con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto consortile;

Vista l'istanza con la quale l'ente citato chiede l'approvazione della suddetta proroga;

Udito, in via d'urgenza, il comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la proroga al 15 settembre 2017 (quindici settembre duemiladiciassette) della durata del consorzio « Co.Pro.La. » Consorzio di produzione e lavoro, con sede in Bari, nonchè la modifica dell'art. 2 dello statuto consortile, secondo il testo di seguito riportato:

Art. 2. — Il Consorzio avrà la durata fino al 15 settembre 2017. Per la pubblicazione degli atti sociali viene designato il Foglio annunzi legali della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SCOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 740.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia.

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola di specializzazione in nefrologia.

Gli articoli 92, 93 e 94, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 92. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso l'istituto di clinica ostetrica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 93. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;

b) elementi di embriologia: anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;

c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;

d) fisiologia ostetrica;

e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;

f) semeiotica e diagnostica ostetrica;

g) patologia ostetrica e ginecologica I;

h) lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;

b) operazioni ostetriche I;

c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;

d) citologia ginecologica;

e) patologia ostetrica e ginecologica II;

f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;

g) lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;

b) immunologia ostetrica e ginecologica;

c) analgoanestesia e rianimazione in ostetricia;

d) operazioni ostetriche II;

e) operazioni ginecologiche I;

f) ostetricia e ginecologia forense;

g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;

h) clinica ostetrica e ginecologica I;

i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;

l) lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;

b) urologia ginecologica;

c) radiodiagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;

d) chirurgia addominale;

e) operazioni ginecologiche II;

f) clinica ostetrica e ginecologica II;

g) lingua straniera (inglese) IV.

Art. 94. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame nelle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento di diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99 e 100, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 95. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso l'istituto di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 96. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 97. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 98. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica e ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 99. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 100. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Gli articoli 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 109. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto della clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 110. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 111. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 112. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 113. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 114. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 115. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia.

Insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore I;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

Insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia.

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedia I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi).

Insegnamento teorico:

anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedia II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori).

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

Insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche.

Insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 116. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 117. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 138. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso l'istituto di patologia medica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 139. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine, in mancanza di questi la direzione della scuola può essere temporaneamente assunta dal professore incaricato della stessa disciplina.

Art. 140. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 141. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 142. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 143. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 144. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale;
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia di interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 145. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 146. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 168

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1978, n. **741.**

Prelevamento di L. 330.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978.

Relazione del Ministro del tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 330.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1978.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 330.000 000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese di rappresentanza (cap. 1107) (Impreviste maggiori esigenze connesse con il più intenso ritmo degli incontri con delegazioni e rappresentanze straniere). L. 25.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Spese di rappresentanza (cap. 1082) (Impreviste maggiori esigenze essenzialmente collegate ai più estesi interventi resi necessari nel quadro delle misure di sicurezza sociale). » 5.000.000

Ministero dell'interno:

Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (cap. 2629) (Maggiori esigenze connesse con la intensificata attività per la difesa dell'ordine pubblico). » 300.000.000

L 330.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro del tesoro: PANDOLFI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di L. 330.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza . . . . L. 25.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza . . . . L. 5.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . . . . » 300.000.000

L. 330.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **742.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino e della Natività della B. Vergine, in Murisengo.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato 8 marzo 1977, integrato con dichiarazione del giorno successivo, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Martino, in frazione Corteranzo del comune di Murisengo (Alessandria), e della Natività della B. Vergine, in frazione Sorina dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **743.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Grato V., in Mombarcaro.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 15 febbraio 1977, n. 177/L/1, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in Mombarcaro (Cuneo), e di S. Grato V., in frazione Bragioli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **744.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa suor Eusebia Arrigoni delle suore figlie di S. Eusebio », in Camburzano.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa suor Eusebia Arrigoni delle suore figlie di S. Eusebio », in Camburzano (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1978, n. **745.**

Autorizzazione alla fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione artistica « Poldi-Pezzoli », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle signore Camiz Gina e Camiz Carla, consistente in una collezione di pizzi antichi del valore dichiarato di L. 1.000.000, con destinazione al museo « Poldi-Pezzoli ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 15 *Beni culturali, foglio n.* 246

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Norme di attuazione della legge 1° agosto 1978, n. 437, concernente le provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629 e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1978, n. 437;

Considerato che l'art. 4 della predetta legge statuisce che le modalità di attuazione della legge stessa sono stabilite con decreto dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro, autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

La pensione privilegiata ordinaria, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, viene corrisposta agli aventi diritto dopo che siano stati espletati gli accertamenti e le procedure stabilite sulle disposizioni in vigore in materia di pensioni privilegiate.

Art. 2.

La speciale elargizione di L. 50.000.000, prevista dall'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 437, viene corrisposta ai familiari delle vittime secondo il seguente ordine: coniuge superstite; figli, in mancanza del coniuge superstite o se questo non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e sorelle.

Art. 3.

Alla corresponsione della speciale elargizione prevista dall'art. 2 si provvede d'ufficio per gli eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge 1° agosto 1978, n. 437.

A tal fine, il procuratore generale presso la corte di appello, nel cui distretto il magistrato ordinario, il vice pretore onorario o il giudice popolare abbiano riportato le lesioni di cui all'art. 1 comma primo, della legge 1° agosto 1978, n. 437, nella sua qualità di capo della polizia giudiziaria ed in base all'esito delle indagini, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale. Tale rapporto viene trasmesso nel più breve tempo possibile al Ministero di grazia e giustizia che, sentito il Consiglio superiore della magistratura, dispone la concessione della speciale elargizione con proprio decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 1° agosto 1978, n. 437, si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della predetta legge ed a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 29 *Giustizia, foglio n.* 269

(9294)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1978.

Proroga dei termini di validità delle norme sulle caratteristiche funzionali e sull'approvazione dei tipi dei rimorchi per trasporto passeggeri, previsti nel decreto ministeriale del 14 settembre 1977, in applicazione dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il decreto ministeriale in data 14 settembre 1977, avente oggetto « Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di rimorchi per trasporto passeggeri di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 »;

Rilevato che si è manifestata da parte delle aziende di trasporto una notevole richiesta di autotreni per trasporto passeggeri, composti da motrice e rimorchi che rispondono a quanto indicato nel decreto ministeriale suindicato;

Considerato che la richiesta di tali autotreni non è soddisfacibile con la produzione che sarà realizzata entro il 31 dicembre 1978 eppertanto appare opportuno prorogare tale termine, fissato nel citato decreto ministeriale in data 14 settembre 1977, onde consentire alle regioni di erogare i contributi previsti dalla legge soprarichiamata;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Il termine di costruzione dei veicoli fissato al 31 dicembre 1978 negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale in data 14 settembre 1977, indicato nelle premesse, è prorogato sino al 31 dicembre 1979.

E' altresì prorogato di un anno il termine di cui all'art. 3 dello stesso decreto.

Roma, addì 21 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(9194)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1978.

Concessione dal 2 settembre 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e del 21 settembre 1978, con le quali è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 settembre 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9098)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e del 21 settembre 1978, con le quali è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9099)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Concessione dal 30 agosto 1977 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, in Bergamo e stabilimento in Villalagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9096)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Autorizzazione alla Irving Trust Company, in New York (U.S.A.), ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Irving Trust Company con sede in New York, per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 5 ottobre 1978;

Decreta:

La Irving Trust Company con sede in New York (U.S.A.), è autorizzata ad istituire in Milano una filiale per svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

La filiale avrà un capitale in lire italiane pari al controvalore di $ USA 6 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con le quali è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978 e 4 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1976 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 13 luglio 1978 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9102)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, in Bergamo e stabilimento in Villalagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 21 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9097)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978 e 6 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1976 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è prolungata fino al 21 settembre 1978;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9103)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga fino al 9 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 6 novembre 1978 e 7 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 settembre 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemedili e Sacfemtessili di Arezzo, è prolungata fino al 9 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9104)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, in Bergamo e stabilimento in Villalagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento);

Visti i decreti ministeriali 6 novembre 1978 e 7 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 agosto 1977 al 21 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento), è prolungata fino al 21 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9100)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1978.

Proroga fino al 27 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, in Bergamo e stabilimento in Villalagarina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Vallalagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento);

Visti i decreti ministeriali 6 novembre 1978, 7 novembre 1978 e 8 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 agosto 1977 al 21 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Vallagarina, con sede in Bergamo e stabilimento in Villalagarina (Trento), è prolungata fino al 27 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9101)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Determinazione della classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale 20 novembre 1974;

Rilevata di conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in

questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con citato decreto ministeriale 29 luglio 1978;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Torino, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono determinate come segue:

accompagnatori bestiame, mattazione, scuoiature, facchinaggio in genere (mercato carni): 18ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 268.155;

autotrasportatori: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;

facchinaggio generico: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.575 mensili;

facchinaggio svolto presso i mercati generali: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

portabagagli: 20ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 305.125 mensili;

taxisti: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9094)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale della casa da gioco di Saint Vincent.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa di gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dagli impiegati tecnici della casa da gioco di Saint Vincent, la misura fissa mensile è così determinata:

1° gruppo	L.	900.000
2° gruppo	»	850.000
3° gruppo	»	800.000
4° gruppo	»	500.000
5° gruppo	»	280.000

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal 1° luglio 1978.

Roma, addì 15 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9095)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Autorizzazione a talune aziende di credito a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nell'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende:

Banca popolare S. Stefano Portogruaro; Banca Briantea Merate; Banca agraria commerciale cooperativa di Deliceto Deliceto; Banca popolare commercio e industria Milano; Banca della provincia di Napoli Napoli; Credito commerciale tirreno Cava dei Tirreni; Banca del lavoro e del piccolo risparmio Foglianise; Banco di Chiavari e della Riviera ligure Chiavari; Banca cooperativa operaia Torre di Pordenone;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

Le banche indicate in premessa sono autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nell'intero territorio ove le banche stesse risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di questo ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia della idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9252)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Autorizzazione a talune aziende di credito ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove le aziende medesime risultano autorizzate ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le domande presentate dalle seguenti aziende:

Banca del Friuli - Udine; Banca popolare di Cividale - Cividale del Friuli; Banca popolare di Codroipo - Codroipo; Banca popolare di Gemona - Gemona del Friuli; Banca popolare udinese - Udine; Banca popolare di Latisana - Latisana; Banca cooperativa popolare di Tarcento - Tarcento; Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia - Reggio Emilia; Banca agricola commerciale di Reggio Emilia - Reggio Emilia; Banca popolare di Padova e Treviso - Padova; Banca antoniana di Padova e Trieste - Padova; Cassa di risparmio di Ravenna - Ravenna; Banca popolare di Ravenna - Ravenna; Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza - Faenza; Banca del monte di Lugo - Monte di credito su pegno - Lugo; Banca popolare di Modena - Modena; Banca popolare di Cavezzo - Cavezzo; Cassa di risparmio di Carpi - Carpi; Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola - Mirandola; Banca Vincenzo Tamborino - Maglie; Banca Venturi - Copertino; Banca F.lli Vallone fu Vincenzo - Galatina; Banca agricola popolare di Matino e Lecce - Matino; Banca popolare di Parabita - Parabita; Monte di credito su pegno - Banca del monte di Milano - Milano; Banca Vonwiller - Milano; Banca SS. Naborre e Felice - Lodivecchio; Credito lodigiano - Lodi; Credito commerciale - Cremona; Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Milano; Credito italiano - Genova; Banca commerciale italiana - Milano; Banca popolare di Abbiategrasso - Abbiategrasso; Cassa di risparmio molisana - Campobasso; Banca di Larino - Campobasso; Banca popolare di Lecco - Lecco; Banco lariano - Como; Cassa di risparmio di Piacenza - Piacenza; Banca di Piacenza - Piacenza; Banca di credito agrario di Ferrara - Ferrara; Cassa di risparmio di Ferrara - Ferrara; Banco di S. Spirito - Roma; Banca di Marino - Marino; Banca popolare dell'Alto Lazio - Roma; Banca cooperativa Pio X - Velletri; Cassa di risparmio di Fano - Fano; Banca popolare pesarese - Pesaro; Cassa di risparmio della provincia di Teramo - Teramo; Cassa di risparmio della provincia di Chieti - Chieti; Banca popolare di Lanciano - Lanciano; Cassa di risparmio della provincia de L'Aquila - L'Aquila; Banca popolare della Marsica - Avezzano; Banca popolare di Pordenone - Pordenone; Banca di Spilimbergo A. Tamai & C. - Spilimbergo; Banco di Perugia - Perugia; Cassa di risparmio di Spoleto - Spoleto; Banca popolare di Gualdo Tadino - Gualdo Tadino; Banca popolare cooperativa di Todi - Todi; Cassa di risparmio di Foligno - Foligno; Banca cooperativa cattolica - Montefiascone; Banca del Cimino - Viterbo; Banca popolare Celestino Piva di Valdobbiadene - Valdobbiadene; Banca popolare di Asolo e Montebelluna - Montebelluna; Banca popolare di Castelfranco Veneto - Castelfranco Veneto; Banca cooperativa di Capraia - Montelupo e Vitolini - Vinci; Banca popolare di Verona - Verona; Banca popolare della Murgia - Altamura; Banca popolare di Bari - Bari; Banca popolare andriese - Andria; Banca cattolica cooperativa di credito - Molfetta; Banca di Calabria - Napoli; Banca popolare Dauna - S. Paolo di Civitate; Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; Banca popolare di Novara - Novara; Banca popolare di Intra - Verbania; Cassa di risparmio di Parma - Parma; Banca del monte di Parma - Monte di credito su pegno - Parma; Banca Emiliana - Parma; Istituto bancario S. Paolo di Torino - Torino; Banca popolare di Sondrio - Sondrio; Banca piccolo credito Valtellinese - Sondrio; Banca popolare di Palazzolo sull'Oglio - Palazzolo sull'Oglio; Banca popolare di Merano - Merano; Banca popolare di Bressanone - Bressanone; Banca popolare di Bolzano - Bolzano; Banca popolare di Vicenza - Vicenza; Banca popolare di Arzignano - Arzignano; Credito romagnolo - Bologna; Banca popolare di Bologna e Ferrara - Bologna; Banca cooperativa di Bologna - Bologna; Cassa di risparmio di Imola - Imola; Banca cooperativa di Imola - Imola; Banca popolare dell'Etruria - Arezzo; Banca popolare di Taranto - Taranto; Banca popolare Jonica - Grottaglie; Banca popolare di Sassari - Sassari; Cassa di risparmio di Jesi - Jesi; Banca popolare delle province di Ancona e Macerata - Ancona; Banca popolare Valconca - Morciano di Romagna; Banca popolare di Cesena - Cesena; Cassa dei risparmi di Forlì - Forlì; Cassa di risparmio di Cesena - Cesena; Cassa di risparmio di Rimini - Rimini; Credito varesino - Varese; Banca popolare di Luino e di Varese - Luino; Banca popolare di Cremona - Cremona; Banca popolare di Soncino - Soncino; Banca popolare di Crema - Crema; Banca di credito di Suzzara - Suzzara; Banca popolare agricola di Poggio Rusco - Poggio Rusco; Banca popolare di Castiglione delle Stiviere - Castiglione delle Stiviere; Banca agricola mantovana -

Mantova; Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino - Pescara; Banca Sannitica - Benevento; Monte dei Paschi di Siena - Siena; Banca popolare Massicana - Sessa Aurunca;

Visti i decreti, con i quali le suddette aziende di credito sono state autorizzate a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del citato regio decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità delle banche medesime all'esercizio di detta particolare attività creditizia, in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa agli istituti di credito, indicati nelle premesse, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove gli istituti stessi risultano autorizzati ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di questo ultimo ambito territoriale, previo accertamento, in caso di estensione, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9254)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Contingente per l'anno 1978 di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi e modalità per la loro assegnazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva ulteriori norme di esecuzione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose prevista dalla suindicata legge n. 298;

Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1977, n. 7170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977 e 18 gennaio 1978, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978, concernenti la documentazione da allegare alle domande di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978, recante disposizioni transitorie nella prima applicazione della nuova disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto l'art. 3 della legge 28 aprile 1978, n. 141;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione per l'anno 1978 del contingente di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi ed al relativo riparto per provincia, in applicazione dell'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Considerato che le autorizzazioni contingentate al trasporto di cose per conto di terzi, rilasciate senza condizioni o limiti di esercizio, sono praticamente bloccate dall'anno 1963 e possono valutarsi a circa cinquantamila, tuttora valide in seguito a rinnovi intervenuti alle loro scadenze;

che peraltro il numero delle suddette autorizzazioni non risulta più adeguato alle esigenze del mercato, cosicchè l'offerta del trasporto è stata di fatto integrata da numerosi trasportatori in posizione irregolare e tuttavia operanti sul mercato;

che — tenuto conto, da una parte, dell'incremento verificatosi dal 1963 al 1977 nel prodotto interno lordo e nella produzione industriale, i cui indici statistici si trovano in stretta correlazione con l'andamento della domanda di trasporto, e tenendo conto, d'altra parte, della maggiore produttività dei singoli autoveicoli autorizzati, a seguito delle sostituzioni già avvenute con altri veicoli di maggior portata, dell'aumento dei limiti di peso complessivo massimo degli autoveicoli e conseguentemente delle rispettive portate, disposto dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, dello sviluppo e miglioramento intervenuti nella rete autostradale e stradale, nonché dei vari accorgimenti tecnici oggi disponibili che concorrono a realizzare una più elevata velocità commerciale dei veicoli, — appare congruo determinare in complessive trentamila unità il contingente per l'anno 1978 delle nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi;

che per quanto concerne il riparto per provincia del suddetto contingente, il quale, ai sensi del predetto art. 10 può essere assegnato esclusivamente ad imprese esercenti comunque l'autotrasporto, appare opportuno seguire, almeno in misura proporzionale, l'insediamento spontaneo avvenuto nel periodo 1963-77 da parte degli autotrasportatori in posizione irregolare, dovendosi presumere che questo, in così lungo tempo, abbia avuto modo di sorgere ed assestarsi in rapporto con le locali esigenze del mercato, tanto più che anche le autorizzazioni contingentate rilasciate in passato risultano oggi in gran parte trasferite in provincia diversa da quella originaria;

che, conseguentemente, può disporsi un riparto per provincia del suindicato contingente in numero proporzionale a quello delle domande con le quali i suddetti autotrasportatori, in possesso dei requisiti, chiederanno l'assegnazione delle nuove autorizzazioni, riparto da precisarsi pertanto con successivo decreto di accertamento;

che per quanto attiene ai criteri di priorità per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni, occorre, quale criterio fondamentale, tenere nella massima considerazione la data dalla quale le imprese richiedenti hanno iniziato l'attività di trasporto, sia perché, ove non si fosse verificato il pratico blocco delle autorizzazioni, esse avrebbero presumibilmente chiesto ed ottenuto regolari autorizzazioni fin dall'epoca dell'inizio dell'attività e sia perchè alla maggiore anzianità di esercizio occorre riconoscere, in mancanza di altri elementi, una maggiore esperienza acquisita nel settore;

che, tuttavia, ulteriori elementi integrativi del criterio fondamentale possono essere riconosciuti, formando oggetto di modiche differenti valutazioni, nei casi di esercizio dell'autotrasporto sulla base di autorizzazione, ancorchè fuori contingente, al trasporto di cose per conto di terzi, ovvero sulla base di licenza per trasporto di cose in conto proprio, già rilasciate per gli stessi veicoli per i quali viene chiesta la nuova autorizzazione prevista dal presente decreto;

Ritenuta infine l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al penultimo comma del suindicato art. 10, stabilendo per le speciali autorizzazioni ivi previste il particolare limite di validità temporale di tre anni;

Sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, relative all'anno 1978, da rilasciarsi senza vincoli o limiti di esercizio, diversi da quelli indicati nel presente decreto, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali, viene determinato nel numero di trentamila.

Art. 2.

Alla assegnazione delle nuove autorizzazioni di cui all'articolo precedente possono concorrere esclusivamente imprese che abbiano comunque esercitato l'autotrasporto di cose da data non posteriore al 31 ottobre 1977 con veicoli della portata utile o del peso complessivo indicati all'articolo stesso, aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate al comma seguente, e che, almeno alla data suindicata, risultino nella disponibilità delle imprese stesse, in quanto di loro proprietà o in usufrutto, o da esse acquistati con patto di riservato dominio ovvero presi in locazione con facoltà di compera mediante contratto riconosciuto dal competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed in ogni caso non soggetti a pignoramento o sequestro.

Sono esclusi dall'assegnazione delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente i veicoli eccezionali ed inoltre i veicoli aventi caratteristiche di autobetoniere, di autoveicoli attrezzati per trasporto di gas compressi o liquefatti, di autoveicoli attrezzati con più piani di carico atti al trasporto esclusivo di veicoli, di autoveicoli attrezzati con recipienti idonei al trasporto di prodotti granulari o polverulenti e di autoveicoli con dispositivo di caricamento automatico per trasporto di rifiuti solidi. Per i veicoli non eccezionali che usufruiscono di pesi potenziali, oltre i limiti previsti dall'art. 33 del codice della strada e successive modificazioni, è ammesso il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo precedente, previa rinuncia alla detta caratteristica potenziale e conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

Per i trattori stradali per rimorchi o per semirimorchi l'autorizzazione di cui al presente decreto viene rilasciata soltanto se il richiedente dimostra di avere nella propria disponibilità, almeno al 31 ottobre 1977, un rimorchio o rispettivamente un semirimorchio, loro agganciabile in linea tecnica, della portata utile o del peso complessivo indicati al precedente art. 1, aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate al comma precedente, e la cui portata non risulti già computata per determinare quella di altro autotreno o autoarticolato ai fini della sostituzione delle autorizzazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

Per gli autocarri e per gli autoveicoli isolati per trasporti specifici l'autorizzazione viene rilasciata con espressa facoltà di traino di rimorchi, se il richiedente dimostra di avere nella propria disponibilità, almeno al 31 ottobre 1977, un rimorchio che risponda ai requisiti di cui al comma precedente.

Nei casi previsti dai due commi precedenti viene contemporaneamente rilasciata per il rimorchio o semirimorchio una autorizzazione fuori contingente, soggetta alle stesse condizioni o limiti previsti dal presente decreto per il veicolo trainante, sempreché il rimorchio o il semirimorchio stesso non sia già munito di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, rilasciata senza vincoli o limiti all'impresa richiedente anteriormente al 31 ottobre 1977, e pertanto non abbia necessità della suindicata autorizzazione fuori contingente.

L'autorizzazione di cui al presente decreto viene rilasciata per lo stesso autoveicolo o rimorchio o semirimorchio, dei quali l'impresa aveva la disponibilità al 31 ottobre 1977 e con i quali essa effettuava l'autotrasporto alla predetta data.

Nel caso che i veicoli anzidetti risultino alla predetta data muniti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o di licenza al trasporto di cose in conto proprio rilasciata all'impresa richiedente, e che questa, successivamente alla stessa data ed entro il 31 ottobre 1978, abbia sostituito i predetti veicoli con altri, per i quali abbia conseguito analoga autorizzazione o licenza, è ammesso il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto per i nuovi veicoli, anzichè per quelli così sostituiti, salvo quanto disposto dal comma terzo del successivo art. 4 in ordine al punteggio da attribuire in tal caso nelle graduatorie ivi previste.

Le autorizzazioni di cui al presente decreto sono rilasciate con il particolare limite che, nel caso di cessione di azienda effettuata entro tre anni, esse non vengono trasferite al cessionario. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai richiedenti che, alla data del 31 ottobre 1977, erano titolari di autorizzazioni contingentate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle quali siano decaduti per non aver presentato entro il termine del 30 settembre 1978 la domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori.

Le autorizzazioni di cui al presente decreto si considerano conseguite alla data del 31 ottobre 1977, ai fini del successivo rilascio delle autorizzazioni sostitutive previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783. Ad esse sono appli-

cabili le disposizioni transitorie emanate col decreto ministeriale 18 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978, fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 della legge 28 aprile 1978, n. 141, fermo rimanendo che anche per gli autoveicoli isolati sostitutivi, per i nuovi rimorchi o semirimorchi e per i veicoli trasformati, previsti rispettivamente dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale stesso, le autorizzazioni sono soggette alle condizioni o limiti previsti dal presente decreto.

Art. 3.

Le imprese che intendono concorrere all'assegnazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto, debbono presentare apposita domanda all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione l'impresa ha la sua sede, entro il 15 gennaio 1979.

Entro la data stessa, le imprese di cui al comma precedente devono altresì presentare domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, qualora non vi abbiano provveduto in precedenza.

Le domande di cui al presente articolo devono essere sottoscritte, con firma autenticata, da persona che abbia potere di rappresentanza dell'impresa stessa.

L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è tenuto a rilasciare entro il 31 gennaio 1979 ricevuta delle domande di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e di iscrizione all'albo degli autotrasportatori presentate nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 4.

Le imprese richiedenti, ai fini dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, sono collocate, per ciascun autoveicolo per il quale è presentata la domanda, in graduatorie provinciali in relazione ad un punteggio attribuito sulla base dei seguenti criteri:

a) punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, anteriore al 1° novembre 1977, di esercizio dell'attività di autotrasporto di cose con il veicolo considerato;

b) punti 1 per un'eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, ancorché fuori contingente, relativa al veicolo stesso, rilasciata all'impresa richiedente anteriormente al 1° novembre 1977;

c) punti 0,50 per l'eventuale licenza per il trasporto di cose in conto proprio, relativa al veicolo stesso, rilasciata all'impresa richiedente anteriormente al 1° novembre 1977;

d) a parità di punteggio complessivo, l'ordine di graduatoria viene determinato in relazione alla più remota data di inizio dell'attività di autotrasporto col veicolo considerato; in caso di ulteriore parità saranno tenuti presenti i titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni per le assunzioni ad impieghi pubblici.

Ai fini dell'applicazione dei criteri indicati sub *a*) e sub *d*) del comma precedente si considera come data di inizio dell'attività di autotrasporto di cose col veicolo considerato la data in cui l'impresa richiedente ha acquisito la disponibilità del veicolo stesso, nel senso precisato dal comma primo del precedente art. 2.

Il punteggio di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma non viene attribuito alle imprese che si avvalgono della facoltà ammessa al terzultimo comma dell'art. 2 in ordine alla sostituzione di veicoli, mentre la data in cui l'impresa ha acquisito la disponibilità del veicolo sostituito resta utile per determinare l'ordine di graduatoria a parità di punteggio complessivo ai sensi della lettera *d*) del comma suindicato.

Qualora l'autorizzazione venga rilasciata per un trattore stradale ai sensi del comma terzo del precedente art. 2 si considera come data di inizio dell'attività di trasporto di cose con l'autoveicolo considerato la data che risulta più recente fra quelle relative a ciascuno dei due elementi componenti il complesso di veicoli. Nello stesso caso il punteggio di cui ai criteri sub *b*) e sub *c*) è attribuito soltanto ove il trasporto con l'accoppiamento dei due elementi del complesso fosse già consentito dalle autorizzazioni o licenze ivi previste.

Art. 5.

Le domande di nuova autorizzazione di cui al precedente art. 3 devono contenere, oltre alla esatta denominazione dell'impresa richiedente e della relativa sede, anche le seguenti indicazioni:

a) estremi della domanda presentata per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori;

b) targa, categoria, fabbrica e tipo, numero di telaio, portata utile, peso complessivo e tipo di carrozzeria risultante dalla carta di circolazione al 31 ottobre 1978 e dell'autoveicolo, nonché dell'eventuale rimorchio o semirimorchio per i quali è chiesta l'autorizzazione, con la precisazione nel caso di eventuale rimorchio o semirimorchio anche del peso rimorchiabile del veicolo trainante;

c) data in cui l'impresa richiedente ha acquisito la disponibilità, intesa nel senso precisato al primo comma del precedente art. 2, dell'autoveicolo e dello eventuale rimorchio o semirimorchio, per i quali è chiesta l'autorizzazione;

d) estremi dell'eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o dell'eventuale licenza per il trasporto di cose in conto proprio rilasciate all'impresa richiedente sia per l'autoveicolo e sia per l'eventuale rimorchio o semirimorchio, per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Nell'ipotesi prevista dal terz'ultimo comma del precedente art. 2, le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente devono essere fornite anche per i veicoli sostituiti, per i quali deve inoltre essere precisata la data e la causa della cessazione della disponibilità.

Qualora l'impresa abbia conseguito per l'autoveicolo o per il rimorchio o semirimorchio la licenza al trasporto di cose in conto proprio, essa dovrà altresì dichiarare nella domanda che assume l'impegno di cessare l'attività principale in relazione alla quale ha conseguito la predetta licenza, prima del rilascio della nuova autorizzazione, e di provvedere altresì alla sua cancellazione dal registro delle ditte o dall'albo delle imprese artigiane tenuti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività sopra indicata, assumendosi inoltre l'ulteriore impegno di rinunciare all'autorizzazione, nel caso di ripresa della suddetta attività principale entro il periodo di tre anni decorrente dal rilascio dell'autorizzazione, e prendendo atto che in caso di mancata rinuncia l'ammi-

nistrazione si riserva comunque la facoltà di revocare l'autorizzazione e di non rilasciare inoltre nuova licenza per il trasporto in conto proprio fino alla scadenza del predetto triennio.

A corredo della domanda, o anche successivamente purché non oltre il termine del 28 febbraio 1979, deve essere presentata la seguente documentazione:

1) estratto cronologico del pubblico registro automobilistico — rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto — relativo all'autoveicolo per il quale è chiesta l'autorizzazione, dal quale risulti la proprietà del veicolo, o l'usufrutto o l'acquisto con patto di riservato dominio da parte dell'impresa richiedente ovvero il diverso proprietario che abbia locato il veicolo all'impresa richiedente con facoltà di compera, nonché l'assenza di procedure di pignoramento o sequestro.

In luogo del documento previsto al precedente alinea è ammessa la presentazione dell'atto di acquisto del veicolo, stipulato con atto pubblico o con scrittura privata, autenticata anteriormente al 31 ottobre 1977 e registrata, accompagnato da una dichiarazione temporanea sostitutiva della prescritta documentazione, redatta dal richiedente ed autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'autoveicolo non è soggetto a pignoramento o sequestro, fermo l'obbligo di fornire la normale documentazione a richiesta dell'amministrazione;

2) copia fotostatica autenticata di data non anteriore al 31 ottobre 1978, della carta di circolazione o del documento temporaneamente sostitutivo di essa, relativa all'autoveicolo per il quale è chiesta l'autorizzazione;

3) gli stessi documenti indicati ai precedenti punti 1) e 2), relativi all'eventuale rimorchio o semirimorchio, nei casi previsti dai commi terzo e quarto del precedente art. 2.

Nell'ipotesi prevista dal terz'ultimo comma del precedente art. 2, deve inoltre essere presentato entro il termine prescritto dal comma precedente l'estratto cronologico del pubblico registro automobilistico, relativo al veicolo sostituito, dal quale risulti la data di cessazione della disponibilità del detto veicolo da parte dell'impresa richiedente.

Art. 6.

Le domande di iscrizione all'albo devono essere corredate dal modulo meccanografico CT-1 approvato con l'art. 1 del decreto ministeriale 7 novembre 1977, n. 7170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 18 novembre 1977, debitamente compilato, e della documentazione, atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dettagliatamente indicata nel decreto ministeriale 18 gennaio 1978, n. 55, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1978, limitatamente almeno a quella richiesta per ottenere l'iscrizione in via provvisoria.

In luogo della suddetta documentazione, è consentito inserire nella domanda una dichiarazione temporanea sostitutiva della documentazione stessa, autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fermo l'obbligo di fornire la normale documentazione successivamente e comunque non oltre il 28 febbraio 1979.

Art. 7.

Il contingente complessivo delle autorizzazioni nuove di cui al precedente art. 1 è ripartito per provincia in numero proporzionale a quelle delle domande presentate a ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ammesse a partecipare alla relativa graduatoria in quanto risulti il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

E' fatta riserva di accertare con successivo decreto il numero di autorizzazioni da assegnare in ogni provincia, in applicazione del comma precedente.

Art. 8.

In ogni provincia il criterio di priorità nell'assegnazione delle nuove autorizzazioni è determinato dall'ordine della graduatoria della rispettiva provincia, stabilita ai sensi del precedente art. 4.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alle seguenti condizioni:

1) presentazione del certificato di avvenuta iscrizione anche in via provvisoria all'albo degli autotrasportatori;

2) presentazione di un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura attestante la cancellazione dal registro delle ditte o dall'albo delle imprese artigiane per l'attività principale, per la quale l'impresa abbia in precedenza conseguito la licenza per il trasporto di cose in conto proprio per il veicolo considerato;

3) rinuncia al peso potenziale e dall'eventuale peso rimorchiabile potenziale per il veicolo considerato e conseguente aggiornamento della carta di circolazione, nell'ipotesi prevista dall'ultima parte del precedente art. 2;

4) revisione con esito favorevole per l'anno 1979 o quanto meno per l'anno 1978 dell'autoveicolo da autorizzare e dell'eventuale rimorchio;

5) presentazione degli appositi moduli meccanografici predisposti dal Ministero dei trasporti, debitamente compilati, anche ai fini della successiva sostituzione delle autorizzazioni con altre rispondenti alla nuova disciplina.

Art. 9.

Alle imprese, in possesso dei requisiti prescritti, che non trovano capienza nel numero delle autorizzazioni assegnate per la rispettiva provincia, ai sensi del precedente art. 7, vengono rilasciate speciali autorizzazioni, soggette alle stesse condizioni o limiti stabiliti dal presente decreto per le autorizzazioni contingentate, e con l'ulteriore particolare limite di tre anni di validità temporale.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(9250)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2218/78 della commissione, del 22 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2219/78 della commissione, del 22 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2220/78 della commissione, del 22 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2221/78 della commissione, del 22 settembre 1978, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dagli organismi d'intervento tedesco e danese.

Regolamento (CEE) n. 2222/78 della commissione, del 22 settembre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2223/78 della commissione, del 22 settembre 1978, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Pubblicati nel n. L 260 *del* 23 *settembre* 1978.

(246/C)

Regolamento (CEE) n. 2224/78 della commissione, del 25 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2225/78 della commissione, del 25 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2226/78 della commissione, del 25 settembre 1978, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine e abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 2630/75.

Regolamento (CEE) n. 2227/78 della commissione, del 25 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 261 *del* 26 *settembre* 1978.

(247/C)

Regolamento (CEE) n. 2228/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2229/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2230/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2231/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2232/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2233/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2234/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1024/78 relativo ad azioni destinate ad ampliare i mercati dei prodotti lattiero-caseari comunitari all'esterno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2235/78 della commissione, del 26 settembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 262 *del* 27 *settembre* 1978.

(248/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 39/1978 concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 2 novembre 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 7880, numeri 58-59, dove è scritto:

Mycostatin
crema vag. 20 G 10058/D Squibb L. *620*

Mycostatin
crema vag. 30 G 10058/D Squibb L. *720*

leggasi:

Mycostatin
crema vag. 20 G 10058/D Squibb L. *980*

Mycostatin
crema vag. 30 G 10058/D Squibb L. *1100*

(9275)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Organizzazione dell'intervento per l'alcole delle prestazioni viniche. Condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. di tale alcole nella campagna vitivinicola 1978-79.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato e completato con i regolamenti (CEE) n. 1160/76 del 17 maggio 1976 e n. 1861/78 del 25 luglio 1978, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi n. 1930/76 del 20 luglio 1976, n. 1863/78 del 25 luglio 1978 e n. 1945/78 dell'11 agosto 1978, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole consegnato dai distillatori ed ottenuto dalla trasformazione delle materie che coloro i quali sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 hanno consegnato ai distillatori interessati in soddisfacimento di tale obbligo per la compagna vitinicola 1978-79;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1978-79;

Visto il regolamento (CEE) n. 976/78 del 12 maggio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana e il regolamento applicativo n. 1054/78 del 19 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, per la campagna 1978-79, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A.;

Considerato che a tal fine — in relazione alle condizioni stabilite dall'art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 1930/76 secondo cui il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche dovute dall'organismo di intervento ai distillatori conferenti, si applica a merce nuda franco magazzino dell'organismo

di intervento — occorre provvedere all'apprestamento delle capacità ricettive di magazzino dell'intervento per le quantità di alcole delle prestazioni viniche che verranno offerte in vendita all'A.I.M.A. dai distillatori;

che, stante le reazioni di tempestività connesse allo svolgimento già in corso della campagna vitivinicola 1978-79 in adempimento dei regolamenti C.E.E. e l'esigenza di far ricorso a ditte aventi strutture particolarmente adeguate per l'effettuazione dell'intervento, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per procedere all'apprestamento di tali capacità ricettive ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Nell'adunanza del 31 ottobre 1978;

Ha deliberato:

Titolo I

APPRESTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTO PER L'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE

Art. 1.

Nell'ambito dell'espletamento delle operazioni di intervento relative all'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato con i regolamenti (CEE) n. 1160/76 del 17 maggio 1976 e n. 1861/78 del 25 luglio 1978, ed ai regolamenti integrativi ed applicativi, il servizio di ricevimento, immagazzinamento e conservazione del prodotto offerto in consegna all'A.I.M.A. dai distillatori che sono obbligati a tale consegna e affidato, con contratto a trattativa privata, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, per magazzini autorizzati per commercianti all'ingrosso soggetti alla vigilanza continuativa degli organi dell'amministrazione finanziaria e utilizzabili come magazzini dell'organismo di intervento, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'ammissione alla trattavia per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome luogo e data di nascita e luogo di residenza del richiedente. Per gli enti pubblici, società ed altre persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante;

attività svolta;

ubicazione e capacità ricettiva di magazzino espressa in ettolitri di capienza offerta a disposizione dell'A.I.M.A., e che non deve essere inferiore, per ciascun magazzino, a ettolitri 5.000;

ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione alla cui vigilanza continuativa sono soggetti i singoli magazzini indicati ed estremi dell'atto di autorizzazione del Ministero delle finanze per magazzini commercianti all'ingrosso;

dichiarazione di impegno a ricevere e conservare in detti magazzini fino al 31 dicembre 1981 ed entro il limite della capacità ricettiva posta a disposizione le quantità di alcole di cui l'A.I.M.A. disporrà la consegna nei magazzini medesimi.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è affidato con contratto a trattativa privata, con cui sono stabilite le condizioni particolari del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente deliberazione, previo riconoscimento, da parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., della sussistenza dei requisiti richiesti.

Titolo II

CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DA PARTE DELL'A.I.M.A. DELLO ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE NELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 1978-79.

Art 4.

Ogni partita di alcole da consegnare all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna 1978-79, deve essere costituita, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1930/76 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1863/78, nonchè del decreto ministeriale 16 agosto 1978, da alcole rettificato buon gusto avente gradazione minima di 95 gradi ed i requisiti prescritti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, nonchè, per una quantità non superiore al 6% della partita medesima, da alcole con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Art. 5.

Per la consegna all'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art. 4, le imprese di distillazione, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che lo hanno prodotto debbono far pervenire all'A.I.M.A. offerta scritta di consegna mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche: la denominazione e ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto a non meno di 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole ad almeno 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole offerto per la consegna;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati.

L'offerta di consegna deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le persone fisiche e le società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria;

b) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole offerto all'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dai produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 e all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1930/76. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce e deve essere corredata, per le quantità di vino eventualmente comprese fra tali materie prime, della dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che detti quantitativi di vino sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1978, della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie *C* modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *d*);

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Le offerte di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1978-79 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 agosto 1979.

Art. 7.

Verificata la regolarità e completezza della offerta di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma

del direttore generale, per la presa in consegna della merce nel magazzino di intervento indicato in detta lettera, qualora il distillatore non abbia fatto uso della facoltà di cui al successivo art. 13.

Art. 8.

La consegna dell'alcole al magazzino d'intervento deve essere effettuata dal distillatore interessato previ accordi con l'assuntore per conto dell'A.I.M.A. del servizio di detto magazzino e con l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La merce deve essere consegnata nuda franco magazzino d'intervento schiava di imposta di fabbricazione e degli altri diritti erariali.

All'atto della presa in consegna l'assuntore del magazzino di intervento, previo accertamento in contraddittorio della quantità e qualità consegnata, emette apposita bolletta di entrata, sottoscritta dalle parti e formata, secondo il modello approvato dall'A.I.M.A., in numero di esemplari occorrenti, rispettivamente, per la distilleria conferente, l'assuntore l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'A.I.M.A.

Nella bolletta di entrata devono essere indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, il distillatore conferente, la quantità e la qualità dell'alcole consegnato, gli estremi della bolletta di accompagnamento, gli estremi del certificato UTIF relativi alla partita indicata nell'offerta e della quale la quantità consegnata fa parte.

Art. 9.

Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore conferente per la campagna vitivinicola 1978-79 è di L. 1.073,22 all'ettolitro per grado alcolico, pari a 0,93 u.c., esclusi l'imposta di fabbricazione, eventuali altri diritti erariali e l'I.V.A. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche all'alcole con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, e per quantità non superiore al 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Tale prezzo è riferito a merce nuda consegnata dal distillatore franco magazzino di intervento ed è applicato alla quantità effettivamente consegnata.

Art. 10.

Al pagamento del prezzo di acquisto provvede direttamente l'A.I.M.A. sulla base di fattura emessa dal distillatore conferente in corrispondenza di tutte le bollette di entrata relative alla intera partita di prodotto consegnata, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale fattura accompagnata da lettera del distillatore in cui sia indicata anche la forma prescelta per il pagamento fra quelle previste dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Le quantità di alcole acquisite all'A.I.M.A. nei magazzini di intervento saranno poste in libera vendita alle condizioni stabilite in appositi pubblici avvisi del Presidente dell'A.I.M.A., diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, e nelle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nella prima applicazione della presente deliberazione il prezzo di libera vendita di tali quantità di alcole è stabilito, alla condizione di merce nuda resa su mezzo di trasporto dell'acquirente al magazzino di intervento, nelle seguenti misure:

L. 1.150 ad ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A. per l'alcole rettificato buon gusto di gradazione non inferiore a 95°:

L. 350 ad ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione con gradazione non inferiore a 92°.

In rapporto all'andamento del mercato dell'alcole l'A.I.M.A. si riserva di modificare le misure del prezzo di libera vendita di cui al precedente comma.

Art. 12.

E' data facoltà al distillatore conferente di chiedere contestualmente all'offerta di vendita dell'alcole all'A.I.M.A. di rimanere depositario delle quantità di alcole, di propria produzione, offerte di vendita, anzichè effettuarne la consegna al magazzino dell'intervento.

La richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è accettata dall'A.I.M.A. alle seguenti condizioni:

a) l'acquisto del prodotto, nonchè la presa in carico del medesimo viene effettuata dall'A.I.M.A., mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, senza estrazione del prodotto stesso dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*);

b) al prezzo di vendita dell'alcole all'A.I.M.A. è applicata la riduzione di L. 10 per ettolitro e grado alcolico;

c) la partita di alcole cui si riferisce la richiesta deve essere costituita da prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° oppure alcole a non meno di 92° idoneo, allo stato di cui trovasi, soltanto per la denaturazione);

d) il distillatore conferente è costituito depositario, nel proprio magazzino fiduciario o sussidiario di fabbrica, della partita acquistata dall'A.I.M.A. dalla data della lettera di accettazione di cui alla precedente lettera *a*) e per un periodo massimo di tre anni da tale data le condizioni stabilite dall'A.I.M.A.

Al pagamento del prezzo dovuto al distillatore conferente nella ipotesi di acquisto di cui al presente articolo l'A.I.M.A. provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura emessa dal distillatore stesso successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto.

Titolo III

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DISTILLATORE CONFERENTE

Art. 13.

E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto e offerto in consegna all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, nella stessa offerta di consegna del prodotto alla A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione nella quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente art. 11 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore della A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo.

Il distillatore può dichiarare nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per il pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. In tal caso la fidejussione sarà costituita per un importo corrispondente alla differenza fra i due prezzi.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° ed alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione a non meno di 92°) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

Art. 14.

Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente art. 13, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente, senza estrazione del prodotto dal magazzino del distillatore.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. lo importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

Art. 15.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(9075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Cossignano ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977 (rettifiche).

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Provincia di Ascoli Piceno:

Cossignano . . . . L. 37.290.000

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Provincia di Ascoli Piceno:

Cossignano . . . . L. 18.220.000

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978.

(2408/M-2409/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Tritil dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tritil concessa all'impresa Montedison S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9145)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Amitan P 25 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Amitan P 25 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9146)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Nicotan P dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nicotan P concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9147)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Miceram extra blu dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Miceram extra blu concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9148)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Miceb dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Miceb concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9149)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Dithane M 22 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dithane M 22 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9150)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cablon dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cablon concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9151)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Planisan 25 dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Planisan 25 concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9152)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Micekar dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Micekar concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9153)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Amitan P 15 dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1978 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Amitan P 15 concessa all'impresa Sipcam S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9154)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 15 novembre 1978, alla pag. 8251, al punto: «Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o laurea in scienze *biologiche*», deve leggersi: «Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o laurea in scienze *geologiche*».

(9277)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso ad un posto di cancelliere degli uffici giudiziari

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20170/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 198 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 31 ottobre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di cancelliere – carriera direttiva – degli uffici giudiziari.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 ottobre 1978.

(9279)

Concorso a otto posti di segretario degli uffici giudiziari

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20122/Pr. registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 199 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 55 del 31 ottobre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a otto posti di segretario — carriera di concetto — negli uffici giudiziari.

Di tali posti uno è riservato al gruppo linguistico italiano e sette posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 ottobre 1978.

(9280)

Concorso a otto posti di ufficiale giudiziario degli uffici giudiziari

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20123/Pr. registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 220 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 31 ottobre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a otto posti di ufficiale giudiziario — carriera di concetto — degli uffici giudiziari.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e sette sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 ottobre 1978.

(9281)

Concorso a undici posti di coadiutore dattilografo giudiziario degli uffici giudiziari

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20124/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 196 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 31 ottobre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a undici posti di coadiutore dattilografo giudiziario — carriera esecutiva — degli uffici giudiziari.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e dieci sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Rpubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 31 ottobre 1978.

(9282)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(4129/S)

OSPEDALE «S. CAMILLO» DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Napoli.

(4186/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(4153/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pneumotisiologo;

un posto di assistente del servizio di allergo-immunologia;

un posto di assistente del servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(4134/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(4141/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1979 per il posto di primario di pediatria e per il posto di aiuto di cardiologia e alle ore 12 del 31 maggio 1979 per i posti di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale e di radiologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(4142/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di endoscopia digestiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di endoscopia digestiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(4126/S)

OSPEDALE «SS. COSIMO E DAMIANO» DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale (quest'ultimo a tempo pieno);

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e guardia medica (a tempo pieno);

un posto di assistente oculista (a tempo pieno);

due posti di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(4130/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a due posti di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(4124/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di medicina del lavoro;
un posto di assistente di immunoematologia e del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(4143/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione primo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione primo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(4144/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno) (di cui uno potrà essere destinato alla sezione ortopedica di recupero e rieducazione funzionale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(4139/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(4140/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(4122/S)

OSPEDALE « A. CELLI » DI CAGLI

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagli (Pesaro).

(4123/S)

OSPEDALE « C. BELLI » DI MACERATA FELTRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata Feltria (Pesaro).

(4135/S)

OSPEDALE DI CINGOLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(4125/S)

OSPEDALI « CIVILE M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo », a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(4132/S)

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di analisi cliniche di laboratorio;

un posto di assistente di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(4136/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della clinica neurochirurgica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della clinica neurochirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(4137/S)

OSPEDALE « CROTTA-OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(4138/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a tre posti di assistente anestesista rianimatore addetto alla divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente anestesista rianimatore addetto alla divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(4127/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(4128/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. **46.**

Miglioramento delle provvidenze economiche agli affetti dal morbo di Hansen.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Agli affetti dal morbo di Hansen, residenti in un comune della Liguria anche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e aventi diritto alle provvidenze economiche di cui alle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, l'indennità giornaliera integrativa prevista dalla legge regionale 28 maggio 1976, n. 15, è elevata a L. 4.500 a decorrere dal 1° maggio 1978.

Agli hanseniani non residenti ricoverati in un ospedale della Liguria l'indennità viene attribuita a decorrere dal giorno del ricovero.

Art. 2.

L'indennità non si cumula con analoghe provvidenze eventualmente fissate da altre regioni; in caso contrario ne è autorizzato il recupero, totale o parziale, in relazione all'ammontare di quanto corrisposto dalle altre regioni.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per il 1978 in L. 29.000.000, si provvede mediante la utilizzazione dello stanziamento del cap. 4915 « Provvidenze economiche a favore degli hanseniani » aumentato di L. 29.000.000 mediante riduzione:

dello stanziamento relativo al cap. 4735 « Interventi nel settore della lotta contro la t.b.c. » per L. 6.000.000;

dello stanziamento relativo al cap. 4785 « Interventi relativi alla organizzazione dei servizi antivenerei » per L. 13.000.000;

dello stanziamento relativo al cap. 4910 « Integrazioni economiche per gli affetti da t.b.c. » per L. 5.000.000;

dello stanziamento relativo al cap. 4715 « Vaccinazioni volontarie ed iniziative in materia di profilassi » per L. 5.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 agosto 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. **47.**

Fidejussione regionale sui finanziamenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, entro i limiti delle disponibilità previste dalla presente legge e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti, al fine di agevolare l'accesso al credito a medio e lungo termine nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero, assiste con garanzia fidejussoria i finanziamenti concessi in tale settore in conformità alle disposizioni di legge vigenti sul credito.

Art. 2.

L'intervento della Regione è volto a favorire il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 29.

Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti o intenda esercitare attività ricettive alberghiere ed extralberghiere può beneficiare della fidejussione regionale.

La garanzia può essere prestata anche a favore del conduttore non proprietario che intende acquistare l'immobile sede dell'esercizio alberghiero o extralberghiero. La garanzia della Regione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto o sulla base del valore di perizia qualora quest'ultimo sia inferiore a quello contrattuale.

Art. 3.

La fidejussioni prestate dalla Regione per mutui di durata massima di venti anni non possono complessivamente superare l'ammontare di L. 8.000.000.000.

Gli operatori possono usufruire della garanzia regionale solo per la parte del finanziamento che, rispetto alle garanzie richieste dall'istituto finanziatore, essi non possono coprire con quelle proprie ed entro i limiti di cui ai successivi comma.

Nelle iniziative ammesse a godere del beneficio di cui alla presente legge la garanzia può coprire fino al 50 per cento del valore dell'opera da realizzarsi entro il limite massimo di lire 150.000.000 di garanzia.

Tale garanzia si estende, per la parte di finanziamento garantita, fino alla totalità delle passività che gli istituti di credito convenzionati dimostrano di avere subito per capitale, interesse e spese, dopo aver espletato tutte le procedure previste per il recupero coattivo nei confronti del soggetto finanziato.

La garanzia regionale si estingue non appena la somma garantita dalla Regione è pari al rientro delle prime quote del capitale.

La liquidazione delle perdite sofferte viene riferita al giorno in cui la relativa deliberazione, per la quale deve essere seguita la procedura di urgenza, viene approvata dalla giunta regionale.

Art. 4.

L'ammissione alla garanzia, nonchè il pagamento delle passività di cui all'art. 3, sono deliberati dalla giunta regionale.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'ammissione al beneficio, in carta legale, dovrà essere diretta alla giunta regionale, corredata da una relazione che illustri dettagliatamente localizzazione, tipologia e caratteristiche dell'opera, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario, da un formale impegno a destinare il finanziamento richiesto alle finalità indicate nella domanda, da un elenco dettagliato delle garanzie offerte, in caso di arredamento, da un elenco delle quantità e qualità degli arredi e relativo costo preventivato.

Analoga domanda in carta semplice, deve essere inviata contemporaneamente all'istituto di credito convenzionato prescelto.

La domanda deve essere redatta come da modello di cui all'allegato *A* della presente legge.

La concessione della garanzia è subordinata alla presentazione della concessione ad edificare, quando prescritta, e di ogni altra documentazione occorrente.

Art. 6.

L'istituto di credito finanziatore, ricevute le domande, provvederà a richiedere agli interessati la documentazione tecnico-legale, compresa la concessione ad edificare ove occorra, e quanto altro ritenuto necessario per l'esame delle operazioni di finanziamento.

Dell'avvenuto invio della predetta documentazione all'istituto di credito il richiedente darà notizia alla giunta regionale.

Entro due mesi dalla acquisizione dei documenti di cui sopra l'istituto di credito dovrà pronunciarsi sulle richieste avanzate.

Dopo aver deliberato in merito alla concessione del finanziamento l'istituto di credito trasmette alla Regione, entro il termine previsto nella convenzione, l'estratto del relativo provvedimento unitamente a un modulo redatto in conformità dell'allegato *B* della presente legge.

La giunta regionale, qualora giudichi insufficienti o incomplete le informative dell'istituto di credito finanziatore, può richiedere un supplemento di istruttoria o disporre per proprio conto ulteriori accertamenti, invitando poi l'istituto di credito stesso, se del caso, a rivedere conseguentemente le proprie decisioni.

Art. 7.

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito mutuanti relativi alla prestazione della garanzia sono disciplinati dalla presente legge e da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

Art. 8.

Qualora il beneficiario non provveda al pagamento di quanto dovuto gli istituti di credito sono tenuti a darne formale comunicazione alla giunta regionale e ad esperire tutte le azioni utili per il recupero del credito.

Gli istituti di credito, esaurita la procedura legale per il recupero del credito compresi gli atti esecutivi richiedono alla giunta regionale il rimborso delle perdite definitivamente accertate.

L'istituto di credito può proporre alla giunta regionale che si pronuncia entro trenta giorni, motivate richieste di proroga all'esercizio dell'azione di recupero per periodi complessivamente non superiori a dodici mesi.

Qualora dopo la liquidazione delle passività la situazione patrimoniale del debitore risultasse tale da permettere nuove possibilità di recupero, gli istituti di credito sono obbligati a darne comunicazione alla Regione.

Art. 9.

Nel contratto stipulato con l'istituto di credito finanziatore il beneficiario della garanzia regionale dovrà dichiarare di non possedere altre garanzie oltre a quelle offerte, nonchè impegnarsi a ridurre o eliminare lo scoperto garantito ancora esistente qualora acquisti per qualsiasi motivo la disponibilità di beni.

Qualora dopo la concessione della garanzia venga accertata la esistenza di altri beni oltre quelli offerti in garanzia, l'istituto di credito darà corso alle pratiche per la corrispondente riduzione della garanzia regionale.

La giunta regionale comunica all'istituto finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia.

Gli istituti di credito convenzionati comunicano alla giunta regionale per ogni singolo finanziamento:

a) la data di stipulazione e l'importo totale del finanziamento, nonchè l'importo e la scadenza delle rate relative alla parte del finanziamento garantito;

b) le rinunce ai finanziamenti già ammessi alla garanzia e le estinzioni anticipate per la parte garantita dalla Regione.

La giunta regionale comunica semestralmente agli istituti di credito convenzionati l'ammontare complessivo delle garanzie concesse, indicando altresì la residua capacità di garanzia ai sensi della presente legge.

Art. 10.

La garanzia è inefficace e la Regione non è tenuta al rimborso delle passività sofferte dall'istituto di credito mutuante quando l'istituto stesso:

a) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, seppure ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuatario delle condizioni cui è subordinata la garanzia regionale;

b) non abbia osservato le cautele ed esperito tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione;

c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti nella convenzione, le inadempienze contrattuali di cui si sia reso responsabile il mutuatario.

La giunta regionale, accertata l'esistenza delle condizioni indicate al comma precedente, dichiara l'inefficacia della fidejussione concessa previa contestazione all'istituto di credito interessato ed esame delle eventuali controdeduzioni che lo stesso può presentare nel termine di quarantacinque giorni.

Art. 11.

Gli immobili ammessi a godere dei benefici di cui alla presente legge restano vincolati, a decorrere dalla data di concessione della garanzia, alla loro destinazione per:

a) anni quindici nel caso di acquisto, costruzione, ricostruzione, ampliamento, trasformazione e adattamento.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario;

b) anni dieci nel caso di ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento.

Il vincolo dovrà risultare da valido impegno scritto col quale il beneficiario si obbliga a mantenere la destinazione per il periodo prescritto.

Sono fatti salvi i vincoli derivanti da altre leggi statali o regionali.

Art. 12.

Le iniziative di cui alla presente legge dovranno essere portate a termine entro due anni dalla data del contratto di finanziamento se trattasi di opere; entro un anno se trattasi di acquisti.

La giunta regionale può concedere per validi ed accertati motivi una proroga non superiore rispettivamente a dodici mesi e sei mesi.

Qualora le iniziative non siano realizzate nei termini sopra indicati la giunta regionale revoca la fidejussione.

Art. 13.

La giunta regionale dispone accertamenti, mediante sopralluoghi diretti o con ogni altro mezzo idoneo, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere e la loro rispondenza ai progetti a suo tempo presentati, nonchè l'osservanza dei termini stabiliti con il precedente art. 12.

In caso di riconosciuta impossibilità al mantenimento della originaria destinazione la giunta regionale a richiesta dell'interessato e previa estinsione della quota parte di mutuo garantita dalla Regione, delibera la cancellazione del vincolo o l'annullamento dell'impegno.

Art. 14.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge regionale 9 settembre 1974, n. 34 ed il regolamento regionale 3 aprile 1975, n. 3, concernenti l'istituzione ed il funzionamento di un fondo di garanzia per la realizzazione d'investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero.

I soggetti ai quali è stata concessa la garanzia di cui alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 34, usufruiscono della fidejussione di cui alla presente legge e la giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Il capitale e gli interessi, al netto delle spese del fondo di cui al primo comma del presente articolo, sono introitati, per l'ammontare risultante all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge si fa fronte mediante il prelevamento di L. 50.000.000 dal cap. 9010 del bilancio di previsione per l'esercizio 1978 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » ed istituzione del cap. 8515 « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero » con lo stanziamento di pari importo da considerarsi spesa obbligatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 agosto 1978

Il vice presidente: TEARDO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. 48.

Norme in materia di contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di filovie e autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il subentro nella titolarità delle concessioni di filovie e autoservizi pubblici di linea di interesse regionale in caso di rinunzia, revoca, risoluzione, decadenza, nonchè in caso di cessione e riscatto delle concessioni stesse, è accordato al subentrante, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuale, per nove anni, pari al 16,50 per cento delle spese di impianto ritenute ammissibili.

Il contributo non può essere concesso a favore di eventuali successive operazioni di subentro riferite totalmente o parzialmente agli stessi servizi.

La concessione del contributo, per quanto attiene alle autolinee, è subordinata al riconoscimento della compatibilità dell'operazione con gli obiettivi previsti dalle linee programmatiche per il riordinamento degli autoservizi pubblici di linea per la Liguria.

Art. 2.

La giunta regionale accerta le spese ammissibili sopportate dal richiedente e concede il contributo.

Sono considerate spese ammissibili quelle sostenute per la dotazione degli impianti e del materiale rotabile necessari allo svolgimento del servizio.

I contributi per i subentri relativi alle concessioni di autoservizi pubblici di linea sono concessi su proposta delle amministrazioni provinciali territorialmente competenti sui bacini di traffico nell'ambito dei quali ricadono i servizi oggetto dei contributi stessi.

Art. 3.

In caso di rinunzia, revoca, risoluzione, decadenza, cessione e riscatto delle concessioni dei servizi in riferimento ai quali è stato concesso il contributo, la giunta regionale dichiara la decadenza totale o parziale del contributo stesso in relazione all'entità dei servizi assegnandolo, a domanda, al nuovo assuntore fino alla scadenza novennale già stabilita al momento dell'originaria concessione e nella misura determinata in applicazione dell'art. 1, primo comma.

Art. 4.

Le presenti norme si applicano, ad ogni effetto, anche alle operazioni di subentro attuate ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1974, n. 5.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante prelevamento in termini di competenza di L. 1.360.000.000 dal cap. 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » ed aumento di L. 700.000.000, in termini di competenza, del cap. 3000 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea », nonchè l'istituzione del cap. 3025 « Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di filovie » con lo stanziamento, in termini di competenza, di L. 660.000.000.

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 agosto 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. 49.

Ulteriore proroga dell'efficacia della vigente classificazione alberghiera per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 30 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Liguria per il biennio 1975-76 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, già prorogata per il biennio 1977-78 con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 agosto 1978

Il vice presidente: TEARDO

(8906)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1978, n. **50.**

Interventi per lo sviluppo delle attività sportive e ricreative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

Finalità della legge e modalità di intervento

Art. 1.

La regione Liguria riconosce la funzione sociale dello sport, inteso come proficuo impiego del tempo libero, per la formazione dell'uomo e del cittadino.

Attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, favorisce la diffusione dello sport ed opera per garantirne l'esercizio a tutti i cittadini.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, ogni anno, la Regione:

a) concede contributi ai comuni, singoli o associati, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti per l'esercizio di attività sportive di formazione e ricreative, nonchè per l'acquisizione delle relative aree, nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile fino al 100 per cento per gli interventi da attuare nei territori dei comuni montani e depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, sulla base di un programma regionale volto ad un equilibrato sviluppo ed al potenziamento del sistema;

b) finanzia la realizzazione di un programma di attività, da svolgere a livello regionale, volto a promuovere la diffusione e l'incremento della pratica sportiva e ricreativa, con particolare riguardo ai territori dei comuni montani e depressi, allo scopo di ottenere un equilibrato sviluppo di tali attività su tutto il territorio regionale.

Titolo II

Realizzazione di impianti sportivi e ricreativi

Art. 3.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera *a*), sulla base delle domande che, ogni anno, vengono presentate dagli enti interessati con le modalità indicate dal successivo art. 5, e tenuto conto dell'apposito stanziamento di bilancio, la giunta regionale predispone il programma annuale degli impianti da ammettere a contributo e lo sottopone al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 4.

Nella predisposizione del programma regionale di cui al precedente art. 3, si tiene conto dei seguenti criteri:

acquisizione di aree, appositamente previste negli strumenti urbanistici, da destinare alla costruzione di impianti sportivi e ricreativi;

completamento, conservazione, ammodernamento di impianti esistenti;

costruzione di impianti negli ambiti comprensoriali di cui alla legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, da destinare ad uso consortile tra enti locali;

costruzione di impianti polivalenti di base a larga utilizzazione ed a basso costo di esercizio;

impianti finalizzati alla conservazione e divulgazione di sport tradizionalmente liguri;

costruzione, ricostruzione, riparazione di impianti nelle zone colpite da calamità naturali;

impianti localizzati nelle zone montane e depresse;

impianti al servizio di zone a forte espansione demografica;

impianti destinati a colmare le più gravi carenze negli ambiti comprensoriali;

impianti diretti ad equilibrare lo sviluppo delle diverse forme di sport;

impianti atti anche a favorire lo sviluppo del movimento turistico.

Art. 5.

Per ottenere i contributi previsti dall'art. 2, lettera *a*), della presente legge, gli enti interessati devono inoltrare domanda alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno.

Le domande devono indicare i tempi tecnici previsti per la realizzazione degli interventi e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sulla tipologia della zona interessata con specifica indicazione degli impianti esistenti, del loro uso e delle effettive necessità ed utilità delle opere da realizzare in relazione alle finalità della presente legge ed alla compatibilità con gli strumenti urbanistici;

b) progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa delle caratteristiche dell'intervento e delle modalità di esecuzione delle opere;

c) preventivo di spesa e piano di finanziamento.

I contributi vengono liquidati in due soluzioni:

una prima, pari al 50 per cento del contributo assegnato, ad avvenuto inizio dei lavori a seguito di richiesta dell'ente corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi, o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia;

il saldo, pari al restante 50 per cento del contributo assegnato, a seguito di richiesta dell'ente contenente una dichiarazione dalla quale risulti:

a) che sono state realizzate opere di importo almeno pari a quello della prima erogazione;

b) che l'ente dispone effettivamente dei mezzi finanziari destinati a portare a compimento l'intervento.

Gli interventi di cui al presente articolo devono avere inizio dopo la formale comunicazione di avvenuta concessione del contributo e devono essere completati entro due anni dalla stessa data, salvo eventuale proroga da chiedersi tempestivamente e da concedersi dal presidente della giunta solamente in casi di effettiva comprovata necessità.

Della avvenuta ultimazione dei lavori l'ente attuatore deve dare comunicazione alla Regione.

Alle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Le domande non ammesse a contributo in un esercizio finanziario per insufficiene disponibilità di fondi sono ritenute valide per i programmi degli anni successivi solamente su espressa richiesta dell'ente interessato da inviare nei termini indicati dalla presente legge per la presentazione annuale delle domande di contributo ed eventualmente aggiornate mediante idonea documentazione.

Art. 7.

I contributi concessi ai sensi del presente titolo non possono avere destinazione diversa da quella per la quale sono stati concessi.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, o di quelle dell'art. 5, la giunta regionale procede alla revoca ed al ricupero del contributo.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi relative all'anno 1978 devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

Promozione di attività sportive e ricreative

Art. 9.

Per la diffusione e l'incremento della pratica sportiva e ricreativa, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della presente legge la giunta regionale predispone ogni anno, entro il mese di feb-

braio, d'intesa con il CONI e con gli enti di promozione sportiva con ordinamento democratico riconosciuti in campo nazionale e presenti nella Regione, un programma di attività promozionali da svolgere a livello regionale.

La giunta regionale sottopone il programma, per l'approvazione, al consiglio regionale.

Per la realizzazione del programma annuale delle attività promozionali la Regione finanzia gli stessi enti che hanno partecipato alla redazione del programma e che si impegnano ad attuarlo globalmente sia direttamente che a mezzo delle società affiliate.

Gli enti di promozione sportiva che intendono partecipare alla redazione del programma annuale delle attività ai sensi del primo comma del presente articolo, ed alla sua successiva attuazione, devono farne richiesta alla Regione entro il mese di gennaio di ogni anno a mezzo di apposita domanda corredata dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

carattere nazionale;
struttura democratica elettiva;
organizzazione operante a livello regionale e provinciale;
attività autonoma in più discipline sportive.

Art. 10.

La liquidazione della spesa a carico della Regione viene effettuata in favore dei singoli enti, sulla base delle rispettive attività da svolgere in conformità al programma regionale, in unica soluzione ed a richiesta degli enti.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo gli enti attuatori devono presentare una relazione in merito alla realizzazione del programma ed al raggiungimento delle finalità prefisse.

La mancata, ma giustificata, realizzazione di una parte del programma comporta una corrispondente decurtazione, con conseguente recupero, del finanziamento regionale nei confronti dell'ente inadempiente.

La ingiustificata inadempienza, anche parziale, da parte di un ente comporta, inoltre, la sua esclusione dal programma dell'anno successivo.

Titolo IV
Norme finanziarie

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge ammontante, per l'anno 1978, a L. 500.000.000 si provvede mediante prelevamento, in termini di competenza, di pari somma dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 3700 « Contributi ai comuni per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti per le attività sportive e ricreative », con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza.

Al rifinanziamento degli interventi di cui al precedente comma e al finanziamento degli interventi di cui al titolo III della presente legge, ed ai successivi rifinanziamenti, si provvederà con i bilanci relativi agli esercizi finanziari successivi al 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 agosto 1978

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. **51.**

Concessione di contributi alle associazioni dei floricoltori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per gli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22, è stanziata per l'esercizio finanziario 1978 la somma di L. 30.000.000.

Il termine previsto dal primo comma del citato articolo è abrogato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento, in termini di competenza, di L. 30.000.000 dal cap. 9010 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso e stanziamento, in termini di competenza, di L. 30.000.000 al cap. 6715 « Contributo *una tantum* a favore delle associazioni di floricoltori » del medesimo stato di previsione.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 agosto 1978

CAROSSINO

(8907)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783300)